

# Condizioni di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo

ALITALIA PROGRAMMA VIAGGI

Convenzione n°010327991S\_AZ0006

Opzione Italia, Europa e Mondo

Ultimo aggiornamento: 05/2019

CHUBB®



## Consigli per i Viaggiatori

### Numeri di Telefono Importanti

Prendi nota dei seguenti numeri di telefono o aggiungili alla rubrica del **Tuo** telefono, potresti averne bisogno in caso di emergenza o per denunciare un **sinistro**.

#### Chubb Assistance

Per richiedere le prestazioni di **Assistenza in viaggio** o per le **spese mediche all'estero** contatta Chubb Assistance:

☎: +39 06 4211 5657

☎: +39 06 4818 960 (FAX)

(24 ore su 24, 365 giorni l'anno)

#### Chubb Claims

Per **tutti gli altri Sinistri**, scarica il modulo per la denuncia dal sito <https://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Sinistri> e invialo a: UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. Casella Postale 20136, Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM)

☎: + 39 06 4211 5657

☎: + 39 06 4818 960 (FAX)

(Lunedì-Venerdì 9:00-18:00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)

#### Chubb Customer Service

Per informazioni sull'operatività della polizza contatta Chubb European Group SE – A&H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

✉ [programmi.alitalia@chubb.com](mailto:programmi.alitalia@chubb.com)

☎: +39 06 4211 5657

☎: +39 06 4818 960 (FAX)

(Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)

### Suggerimenti utili

- Porta con **Te** una copia della **Tua** polizza e del Certificato di Assicurazione quando sei in **Viaggio**;
- In caso di **smarrimento** o **furto**, fai reclamo scritto e sporgi denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza locale entro le successive 24 ore;
- Tieni gli **Oggetti preziosi** al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli **Oggetti preziosi** incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurati di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei

controlli di sicurezza. Tieni conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;

- Contattaci per tempo se devi cancellare o modificare il **Viaggio** per sopraggiunti problemi di salute.

### Vaccinazioni

Quando si viaggia all'estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire, verifica cosa è necessario fare al seguente sito web [www.viaggiasesicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-vaccinazioni](http://www.viaggiasesicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-vaccinazioni)

### TEAM - Tessera europea assicurazione malattia

Per viaggi in Europa (tutti i paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera) e in tutti i paesi che hanno sottoscritto un accordo con l'Italia ricordati di portare con te la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. Tieni presente che nel caso di **Sinistro** spese mediche coperto dalla **Tua** polizza, qualora il costo del sinistro è stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, **Noi** non andremo ad applicare la franchigia al rimborso delle spese mediche da **Te** sostenute. Per ulteriori informazioni chiama il numero verde: 800 030 070. Oppure visita il sito web: [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

### Esonero della franchigia

Per un **Sinistro** spese mediche coperto dalla **Tua** polizza, il cui costo è stato da **Te** ridotto:

- presentando la TEAM; o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con **l'Italia** in ambito sanitario; o
- utilizzando la **Tua** assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ti ha avuto in cura, **Noi** non andremo ad applicare la franchigia al rimborso delle spese mediche da **Te** sostenute.

## Cose da sapere prima di partire



Questa **Polizza** non copre eventuali **Vacanze** in zone in cui vi è lo sconsiglio a viaggiare. Se non siete sicuri se vi è un avvertimento che riguarda la vostra destinazione, prima di partire è consigliabile controllare il sito web: [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.



## Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi.

Per ulteriori informazioni chiama il numero: 06.49.11.15,

oppure visita il sito web: [www.dovesiamonelmondo.it/](http://www.dovesiamonelmondo.it/)

## Indice

---

Consigli per i Viaggiatori	1
Informazioni Importanti	6
Denuncia di Sinistro	6
Diritto di Recesso	6
Condizioni ed Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	6
Persone Assicurabili	6
Definizioni	6
Viaggi assicurabili	6
Viaggi Non Assicurabili	6
Massimali	7
Quando sei coperto	7
Stato di salute dell'Assicurato	7
Prestazioni Assistenza in viaggio	7
<b>CAPITOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>	<b>8</b>
Art. 1) Ambito Di Operatività	8
Art. 2) Persone Assicurabili	8
Art. 3) Criteri Di Adesione	8
<b>CAPITOLO 2 – PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI</b>	<b>9</b>
Art. 4) Rimborso della Penale Annullamento o modifica del viaggio	9
Art. 5) Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	10
Art. 6) Protezione del Bagaglio	11
Art. 7) Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	12
Art. 8) Prestazioni di Assistenza in viaggio	13
Art. 9) Spese Mediche all'estero	19
<b>CAPITOLO 3 – ESTENSIONI DI COPERTURA</b>	<b>22</b>
Art. 10) – Fattispecie ricomprese tra gli infortuni	22
Art. 11) – Malore	22
Art. 12) – Rischio guerra	22
<b>CAPITOLO 4 – PREMIO DI ASSICURAZIONE</b>	<b>23</b>
Art. 13) – Pagamento del premio	23
<b>CAPITOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO</b>	<b>23</b>
Art. 14) – Obblighi generali relativi alla denuncia del sinistro	23
Art. 14bis) – Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del sinistro	24
Art. 15) – Valuta di pagamento	26
Art. 16) – Onere della prova	26
<b>CAPITOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>27</b>
Art. 17) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	27
Art. 18) Limiti Di Sottoscrizione	28
Art. 19) Riduzione Delle Somme Assicurate In Caso Di Sinistro	28

Art. 20) Esclusione Di Compensazioni Alternative	28
Art. 21) Persone Non Assicurabili	28
Art. 22) Limiti D'età	28
Art. 23) Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio	28
Art. 24) Altre Assicurazioni	29
Art. 25) Diritto Di Rivalsa	29
Art. 26) Rinvio Alle Norme Di Legge	29
Art. 27) Controversie	29
Art. 28) Foro Competente	29
Art. 29) Oneri Fiscali	29
Art. 30) Modalità Di Comunicazione Della Documentazione Contrattuale all'Assicurato	29
Art. 31) Termini Di Prescrizione	30
Art. 32) Diritto Di Recesso A Favore Dell'assicurato	30
Definizioni Generali	31
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	34
Parla con Chubb	35
Contattaci	37

## Tabella delle garanzie e dei massimali

Opzione	ITALIA	EUROPA	MONDO
Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	✓	✓	✓
Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	✓	✓	✓
Garanzia protezione del bagaglio	✓	✓	✓
Garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	✓	✓	✓
Prestazioni di Assistenza in Viaggio	✓	✓	✓
Garanzia spese mediche all'estero	X	✓	✓

GARANZIA	MASSIMALI	FRANCHIGIA
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	<p>€ 5.000,00 per Assicurato</p> <p>€ 10.000,00 per sinistro nel caso di più Assicurati iscritti al viaggio contemporaneamente.</p>	15% dell'ammontare della penale solo se la rinuncia al viaggio non è dovuta a ricovero ospedaliero o decesso.
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	€ 500,00 per viaggio	€ 50, per sinistro e per Assicurato
Protezione del bagaglio	€ 1.000,00 per Assicurato e per viaggio. €150,00 per ogni oggetto	Condizioni di Assicurazione
Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	€ 150,00 per sinistro e per viaggio	12h
Prestazioni di Assistenza in Viaggio	Vedi le Condizioni di Assicurazione	Vedi le Condizioni di Assicurazione
Spese mediche all'estero	<p>€ 150.000,00 per Assicurato in Europa</p> <p>€ 200.000,00 per Assicurato nel Mondo</p>	<p>€ 50,00 per sinistro e per Assicurato.</p> <p>Garanzia non valida in Italia.</p>

## Informazioni Importanti

### Denuncia di Sinistro

La corretta procedura da seguire per la denuncia di un **Sinistro** coperto dalla presente Polizza è specificata al Capitolo 5 - Denuncia di Sinistro del presente documento.

#### **\*\*Avvertenza\*\***

Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata in una data successiva a quella di acquisto del viaggio, affinché le citate cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro **Annullamento o modifica del viaggio**, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

### Diritto di Recesso

La corretta procedura da seguire per esercitare il diritto di recesso dalla presente Polizza è specificata all'Art. 32) "Diritto di recesso a favore dell'assicurato" del presente documento.

### Condizioni ed Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La copertura assicurativa è soggetta a determinate Condizioni, Limiti ed Esclusioni applicabili a tutte le garanzie e prestazioni, come specificato all'Art. 17) "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni" del presente documento.

### Persone Assicurabili

Ai fini della presente Polizza sono **assicurabili** le **Persone fisiche** residenti e/o domiciliate in Italia e che si trovano in Italia al momento dell'acquisto della Polizza.

### Definizioni

Alcuni termini utilizzati nella presente Polizza dovranno essere interpretati in base ad un significato specifico che assumono ovunque essi appaiono e siano evidenziati anche attraverso le lettere maiuscole ed il carattere grassetto. Le definizioni applicabili alla presente Polizza sono specificate alla Sezione "Definizioni Generali" del presente documento.

### Viaggi assicurabili

Tutti i viaggi abbinati ad un volo Alitalia, anche con partenza dall'estero:

- **sola andata**, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge interamente all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione e **che non ha un volo di ritorno prenotato**;
- **andata e ritorno**, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione, **purché il volo di ritorno verso il paese di origine del viaggio sia stato prenotato prima della partenza del viaggio stesso**.

### Viaggi Non Assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza NON sono valide per **Viaggi**:

- che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo;
- effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;
- effettuati dopo aver ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un **Medico** o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- già iniziati al momento della stipula della polizza;
- in cui, alla data di prenotazione (o Data di acquisto della polizza, se successiva) l'**Assicurato** o il **Compagno di Viaggio** fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio, o ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- effettuati verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente e/o dalla Farnesina. A tale scopo **Ti** invitiamo a verificare eventuali avvertenze vigenti verso la destinazione del **Tuo** viaggio al sito [www.viaggiareassicuri.it/paesi](http://www.viaggiareassicuri.it/paesi).

Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese). Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".

### Massimali

Le garanzie della presente Polizza sono prestate sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali, a pagina 5 del presente documento.

### Quando sei coperto

- **sola andata**, per le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. Alla scadenza delle 24 ore le garanzie terminano automaticamente;
- **andata e ritorno**, per la durata indicata nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di partenza. Le garanzie terminano contestualmente al termine del Periodo di Assicurazione.

La garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" decorre dalla "Data di effetto della polizza" così come risultante dal Certificato di Assicurazione ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di Partenza del viaggio" indicata nel certificato di Assicurazione stesso.

Per tutte le altre garanzie ti consigliamo di fare riferimento al paragrafo "Quando sei coperto", presente all'inizio della garanzia stessa.

### Stato di salute dell'Assicurato

Questa Polizza non copre le condizioni mediche preesistenti e note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza.

### Prestazioni Assistenza in viaggio

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato. L' **Assicurato** dovrà contattare preventivamente **Chubb Assistance**, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un sinistro Spese Mediche (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.

Le prestazioni di assistenza sono fornite ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**.



## CAPITOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 1) Ambito Di Operatività

Le coperture assicurative della presente polizza, dettagliate successivamente nel Capitolo “Prestazioni assicurate e relative limitazioni”, coprono il viaggio abbinato con un biglietto aereo acquistato con Alitalia e sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
  - per la durata prevista dalle singole garanzie e prestazioni riportate nel Capitolo “Prestazioni assicurate e relative limitazioni”;
  - per gli Assicurati e per l' Opzione indicati nel Certificato di Assicurazione;
  - nel rispetto dei massimali identificati in polizza;
  - per i viaggi di:
    - **sola andata**, per le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio;
    - **andata e ritorno**, per la durata indicata nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di partenza.
- Alla scadenza di suddetti limiti temporali la copertura assicurativa cesserà automaticamente;
- se il premio di polizza è stato pagato.

### Art. 2) Persone Assicurabili

**Chubb** assicura le persone fisiche, senza alcun limite di età, *residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio assicurativo.*

*L'elenco delle persone assicurate è riportato nel Certificato di Assicurazione.*

*Il numero massimo di Assicurati per ogni polizza è pari a 9 (nove).*

### Art. 3) Criteri Di Adesione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio commercializzato da Alitalia;
- aderendo alla Polizza Collettiva stipulata tra Alitalia e Chubb European Group SE;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la “Data di Partenza del Viaggio”;
- da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica residente e/o domiciliata in Italia.

*In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP n. 34/2010, **Chubb** fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:*

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: [programmi.alitalia@chubb.com](mailto:programmi.alitalia@chubb.com) ;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

*Il contratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del Certificato di Assicurazione.*

## CAPITOLO 2 – PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI

Ciascuna garanzia è operante solo se presente nella sezione “Elenco garanzie e prestazioni” del Certificato di Assicurazione.

### Art. 4) Rimborso della Penale Annullamento o modifica del viaggio

#### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla “Data di Effetto della Polizza” ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la “Data di Partenza del viaggio” (primo imbarco); entrambe indicate nel Certificato di Assicurazione.

#### Oggetto della garanzia

**Chubb**, nei limiti previsti dalla presente polizza, **rimborserà l'importo della penale** che Alitalia addebiteranno contrattualmente all'Assicurato a fronte dell'annullamento o della modifica del viaggio da parte di quest'ultimo.

La garanzia verrà fornita solo ove siano rispettati i termini per la denuncia del sinistro e l'invio della relativa documentazione indicati nell'art. 14 e 14bis e soltanto in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza:

a) malattia, infortunio (*per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio*) o decesso:

- dell'Assicurato;
- di un familiare o del Socio/Contitolare dell'Azienda o dello studio Associato. Se tali persone non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, *in caso di sua malattia o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;*
- di un compagno di viaggio, *purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.*

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate, **Chubb** può subordinare il pagamento alla effettuazione di un controllo medico da parte dei medici di **Chubb**.

b) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

c) citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio;

d) licenziamento o sospensione dal lavoro (mobilità o cassa integrazione) dell'Assicurato o sua nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato o, per coloro che prestino la propria opera presso enti pubblici, anche con forme contrattuali di lavoro diverse, non ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione del viaggio.

*La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica comunicati prima dell'inizio del viaggio. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società e ad Alitalia.*

#### **\*\*Avvertenza\*\***

Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata **in una data successiva** a quella di acquisto del viaggio, affinché le citate cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro **Annullamento o modifica del viaggio**, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

#### Massimale

Il massimale assicurabile previsto per la presente garanzia non potrà mai essere superiore ad Euro 5.000,00 per Assicurato e ad Euro 10.000,00 per sinistro nel caso di più Assicurati con la medesima polizza iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente.

*Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dalla Compagnia aerea in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.*

La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

### Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono inoltre esclusi:

1. le tasse (aeroportuali e di sicurezza) rimborsate da Alitalia
2. le fee d'agenzia o di biglietteria, ove applicate;
3. infortuni, malattie o decessi verificatisi prima della stipula della polizza;
4. stato di gravidanza;
5. i casi in cui l'Assicurato non abbia rispettato i termini per la denuncia del sinistro e l'invio della relativa documentazione di cui al successivo art. 14 e 14bis;
6. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
7. sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
8. fallimento o inadempienza contrattuale del vettore, tour operator, organizzatore del viaggio, struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
9. casi di licenziamento, sospensione dal lavoro e di nuova assunzione ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione del viaggio;
10. chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa.

### Criteri di indennizzabilità

**Chubb**, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata da Alitalia applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsto in polizza, per Assicurato e sinistro, secondo l'opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione ( Italia, Europa o Mondo):

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed in possesso di biglietteria aerea per il medesimo viaggio:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno solo dei compagni di viaggio.

La Società rimborsa inoltre la penale di annullamento o modifica secondo le seguenti modalità:

- in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi day hospital e

Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcuna franchigia;

- in tutti gli altri casi, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di una franchigia pari al 15% dell'ammontare della penale stessa. Qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, la franchigia verrà calcolata su quest'ultimo.

### Limiti Territoriali

La presente garanzia assicurativa non prevede alcun limite territoriale

## Art. 5) Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla "Data di Effetto della Polizza" ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di Partenza del viaggio" (primo imbarco); entrambe indicate nel Certificato di Assicurazione.

### Oggetto della garanzia

La Società, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea), in sostituzione di quelli non utilizzabili per il ritardato arrivo dell'Assicurato all'aeroporto di partenza del volo di andata, in conseguenza delle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

1. incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza del viaggio;
2. ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza del viaggio;
3. eventi meteorologici oggettivamente ostanti.

### Massimale

La Società rimborsa i costi sostenuti entro il massimale di Euro 500,00 per Assicurato.

### Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

1. casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza;

2. casi in cui l'Assicurato non si presenti al luogo di partenza del volo di andata;  
3. guasti meccanici.

### Criteri di indennizzabilità

**Chubb**, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato fino a concorrenza del massimale applicando una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato pari ad Euro 50,00.

*Il rimborso sarà effettuato sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati nelle 24 ore successive all'evento (o appena possibile con il primo volo disponibile, solo nel caso in cui il vettore non fosse in grado di riproteggere l'Assicurato entro il detto termine di 24 ore) e per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.*

### Limiti Territoriali

La presente garanzia assicurativa non prevede alcun limite territoriale

## Art. 6) Protezione del Bagaglio

### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- **per i viaggi di sola andata**, per le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. La garanzia, dopo l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto, cessa comunque quando l'Assicurato si trova entro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;

- **per i viaggi di andata e ritorno** dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. *Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 60 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di partenza.*

### Oggetto della garanzia

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento,

danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, **Chubb** provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro i limiti previsti in polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile anche ai sensi della Convenzione di Montreal.

### Massimale

Il massimale complessivo per Assicurato e per durata del viaggio è pari ad Euro 1.000,00.

Fermo il suddetto limite, l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà invece superare l'importo di Euro 150,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 100,00.

### Esclusioni

*Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:*

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;- sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto;

- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in un'autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

#### Criteria di indennizzabilità

Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile anche ai sensi della Convenzione di Montreal e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita alla Società. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

*I danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:*

*- sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea.*

*- sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.*

*La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:*

*- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;*

- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo.

#### Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'Opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

### **Art. 7) Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio**

#### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di andata con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.

#### Oggetto della garanzia

Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 (dodici) ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dalla compagnia aerea, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o di abbigliamento strettamente necessario, la Società provvederà al loro rimborso entro i limiti previsti.

#### Massimale

Per la presente garanzia, il massimale per Assicurato e per la durata del viaggio è pari a Euro 150,00.

#### Esclusioni

*Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:*

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trova entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
- gli acquisti effettuati nella località di rientro.

#### Criteria di indennizzabilità



Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'orario di atterraggio ufficiale comunicato dalla Compagnia aerea di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

### Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'Opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

## Art. 8) Prestazioni di Assistenza in viaggio

### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- **per i viaggi di sola andata**, per le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. La garanzia, dopo l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto, cessa comunque quando l'Assicurato si trova *entro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio*;

- **per i viaggi di andata e ritorno** dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. *Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 60 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di partenza.*

### Oggetto della garanzia

#### \*\*Avvertenza\*\*

L' **Assicurato** dovrà contattare preventivamente **Chubb Assistance**, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un sinistro **Spese Mediche** (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un familiare), l'**Assicurato** o chi per esso dovrà contattare **Chubb Assistance** il prima possibile.

Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**, entro il massimale previsto in polizza e in base alla destinazione del viaggio.

Ti consigliamo di tenere a portata di mano i dettagli della **Tua** Polizza, incluso il Numero del Certificato di Assicurazione in caso **Tu** abbia necessità di richiedere le prestazioni di assistenza.

Potrai contattare **Chubb Assistance**, a tua disposizione 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:

☎: +39 06 4211 5657

☎: +39 06 4818 960 (FAX)

(24 ore su 24, 365 giorni l'anno)

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare Assistenza immediatamente, sarai ricontattato entro le successive 4 ore lavorative.

*Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza alla persona" dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.*

#### A. Consulto medico telefonico

**Chubb Assistance** è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

#### B. Invio di un medico o di un' autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico di **Chubb Assistance** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, **Chubb Assistance** invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico di **Chubb**. Resta inteso che in caso di emergenza **Chubb Assistance** non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

### C. Segnalazione di un medico specialista all'estero

Qualora, in seguito al Consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, **Chubb Assistance** segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato. *La prestazione non è operante in Italia.*

### D. Invio di medicinali all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi a **Chubb Assistance** per richiederne l'invio. Restano a carico di **Chubb** le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo degli stessi resta invece a totale carico dell'Assicurato. All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire se necessario copia della prescrizione medica.

### E. Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all'estero, abbia bisogno di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, **Chubb Assistance** segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

### F. Trasferimento e rimpatrio dell'Assicurato (anche con un familiare o compagno di viaggio assicurato)

Qualora il servizio medico di **Chubb Assistance** consigli il trasporto

dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Chubb Assistance** organizzerà con la necessaria assistenza di personale medico o paramedico:

- il trasferimento presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;
- il rimpatrio alla residenza dell'Assicurato se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

Il trasporto sarà effettuato, con tutte le spese a carico di **Chubb**, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**.

Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

**Qualora, nell'organizzazione della prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" i medici di Chubb Assistance non ritenessero necessaria l'assistenza di personale medico o paramedico all'Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare o un compagno di viaggio entrambi assicurati, Chubb Assistance provvederà a far rientrare anche il familiare o il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare o del compagno di viaggio.**

### G. Rientro degli altri assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, **Chubb Assistance** provvederà a fornire loro biglietti di viaggio alternativi (*biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica*)

tenendo a carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per viaggio.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. **Chubb Assistance** avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

#### **H. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato**

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura con una prognosi superiore a 7 giorni, **Chubb Assistance** provvederà a organizzare il viaggio (un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica) di andata e ritorno e sostenerne i costi, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.*

#### **I. Rientro dell'Assicurato convalescente**

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, **Chubb Assistance** provvederà a organizzare il viaggio di rientro (un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica) e sostenerne i costi.

#### **J. Prolungamento del soggiorno**

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, **Chubb Assistance** provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. **Chubb** terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornalieri per Assicurato.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

#### **K. Rientro dei minori assicurati**

Qualora a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, **Chubb Assistance**

fornirà, con spese a proprio carico un biglietto di viaggio (ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica), di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora poi il biglietto di ritorno dei minori non fosse utilizzabile, **Chubb Assistance** fornirà altresì, con spese a proprio carico, un biglietto di sola andata, per permettere ai minori il rientro alla residenza.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.*

#### **L. Rientro anticipato**

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, **Chubb Assistance** organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La prestazione è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

**Chubb Assistance** avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzati.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.*

#### **M. Rimpatrio della salma**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del viaggio assicurato, **Chubb Assistance** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le necessarie formalità sul luogo del decesso. **Chubb** prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, con esclusione di ogni altra spesa ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.

Entro il sottolimito complessivo di Euro 7.500,00 **Chubb** tiene a carico anche:

- il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco;
- le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

#### **N. Interprete all'estero**



Qualora l'Assicurato in viaggio sia ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, **Chubb Assistance** provvederà ad inviare un interprete sul posto.

*I costi dell'interprete saranno a carico della Società per un massimo di 8 ore lavorative.*

#### **O. Anticipo spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, **Chubb Assistance** potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo di Euro 5.000,00. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui **Chubb Assistance** avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

*La prestazione non è operante:*

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

#### **P. Anticipo cauzione penale all'estero**

Qualora l'Assicurato si trova, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non può provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, **Chubb Assistance** potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. **Chubb Assistance** anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la **Chubb Assistance** avrà

ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

*La prestazione non è operante:*

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

#### **Q. Segnalazione di un legale all'estero**

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e abbia la necessità di assistenza legale **Chubb Assistance** segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

*Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall'intervento del legale che rimarranno dunque a totale carico dell'Assicurato.*

*La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**.*

#### **R. Invio di messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, **Chubb Assistance** provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

#### **S. Invio di un collega in sostituzione**

Qualora successivamente alle prestazioni "Trasferimento e Rimpatrio dell'Assicurato", "Rientro anticipato" o il ricovero presso un istituto di cura dell'Assicurato, si renda necessaria la sostituzione dello stesso con un collega di lavoro, la **Chubb Assistance** fornirà, con spese a carico di **Chubb** ed entro il massimale di Euro 1.000,00 un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.

#### **T. Spedizione e consegna di documenti professionali**

Qualora durante il periodo di validità della polizza, documenti professionali, archivi, o campionari di proprietà dell'azienda e al seguito dell'Assicurato venissero smarriti o derubati e si rendesse dunque necessario recapitare all'Assicurato in trasferta un duplicato degli stessi, la **Chubb Assistance**, con spese a carico di **Chubb** ed entro il massimale di Euro 500,00 si occuperà di organizzare la loro spedizione e la consegna.

Resta inteso che né la **Chubb**, né **Chubb Assistance** sosterranno alcun costo per le spese di duplicazione di cui sopra.

### Massimale

Le prestazioni di assistenza previste dalla presente Polizza sono fornite **una sola volta per ciascun tipo** ( fatto salvo se diversamente indicato) entro il periodo di durata del viaggio.

Inoltre:

- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia: la prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
- Rientro degli altri assicurati: la **Chubb** terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per viaggio;
- Prolungamento del soggiorno: **Chubb** terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliero per Assicurato ammalato o infortunato;
- Rimpatrio della salma: il massimale per la presente prestazione è pari ad Euro 7.500,00;
- Interprete all'estero: i costi dell'interprete saranno a carico della Società per un massimo di 8 ore lavorative;
- Anticipo spese di prima necessità: la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite massimo di Euro 5.000,00;
- Anticipo cauzione penale all'estero: la Centrale Operativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00;
- Invio di un collega in sostituzione: la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico della Società ed entro il massimale di Euro 1.000, un biglietto ferroviario di

andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica);

- Spedizione e consegna di documenti professionali: la Centrale Operativa, con spese a carico della Società ed entro il massimale di Euro 500, si occuperà di organizzare la spedizione e consegna del duplicato dei documenti professionali da consegnare all'Assicurato.

### Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni oltre alle limitazioni previste per le singole prestazioni che precedono, sono altresì escluse dall'assicurazione:

1. tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato **Chubb Assistance** (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**. Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.
2. In particolare:
  - Consulto Medico Telefonico: Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni. Resta a totale carico dell'Assicurato l'onorario dello specialista.
  - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia: In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
  - Trasferimento e Rimpatrio dell'Assicurato. Sono escluse dalla prestazione:
    - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
    - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.
  - Trasferimento e Rimpatrio con un familiare o compagno di viaggio assicurato: sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.
  - Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
  - Prolungamento del soggiorno: Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
  - Rientro dei minori assicurati: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
  - Rientro anticipato: Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire a **Chubb Assistance** adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
  - Rimpatrio della salma: Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.
  - Anticipo cauzione penale all'estero. Sono esclusi dalla prestazione:
    - i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria;
    - i casi in cui l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di **Chubb Assistance**;
    - i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**.
  - Segnalazione di un legale all'estero. Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall'intervento del legale che rimarranno dunque a totale carico dell'Assicurato. La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **Chubb Assistance**;
  - Spedizione e consegna di documenti professional. Sono esclusi dalla prestazione i costi di duplicazione dei documenti professionali, degli archivi e dei campionari. La prestazione non è inoltre usufruibile se i documenti, gli archivi ed i campionari sono di proprietà dell'Assicurato.
3. Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Rischio Guerra", le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".
  4. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
  5. Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
    - casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni di **Chubb Assistance**, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso **Chubb Assistance** sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo al rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
    - sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto ;
    - spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
  6. **Chubb** non è tenuta a pagare:
    - i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
    - i costi per cure che, a giudizio dei medici di **Chubb Assistance**, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;

- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

### Criteri di indennizzabilità

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con **Chubb Assistance** e relativa autorizzazione della stessa.

**Chubb Assistance** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di Assistenza dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

**Chubb Assistance** non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarietà a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

### Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'Opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

Fanno eccezione le seguenti prestazioni:

- a) valida solo in Italia:
- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia ;
- b) valide solo in Europa e nel Mondo (Italia esclusa):
- Segnalazione di un medico specialista all'estero ;
  - Invio di medicinali urgenti all'estero;
  - Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero ;
  - Interprete all'estero ;
  - Anticipo cauzione penale all'estero;
  - Segnalazione di un legale all'estero.

## Art. 9) Spese Mediche all'estero

### Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- **per i viaggi di sola andata**, per le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio.
- **per i viaggi di andata e ritorno** dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. *Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 60 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di partenza.*

### Oggetto della garanzia

#### \*\*Avvertenza\*\*

L'Assicurato dovrà contattare preventivamente **Chubb Assistance**, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un sinistro **Spese Mediche** (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un familiare), l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare **Chubb Assistance** il prima possibile.

Nel caso in cui **Chubb Assistance** non venga preventivamente contattata, **Chubb** potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, **Chubb** terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte di **Chubb Assistance** se preventivamente contatto da parte dell'Assicurato.

Nel caso di ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici di **Chubb Assistance**, idoneo al rimpatrio. *La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a **100 (cento) giorni** complessivi di degenza ospedaliera.*

Le spese per cure dentarie sono assicurate *soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad infortunio.*

Nei casi in cui **Chubb Assistance** non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate da **Chubb Assistance** che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

*I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi massimali.*

### Massimale

Il massimale, in base alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, per Assicurato è pari a:

- Euro **150.000,00** in Europa
- Euro **200.000,00** nel Mondo.

Nei massimali indicati sono comprese le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro **500,00** per Assicurato.

### Esclusioni

*Ad integrazione delle esclusioni comuni, la garanzia non è operante per:*

1. **Sinistri** dove l'Assicurato non abbia preventivamente contattato di **Chubb Assistance** (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni.
2. **Sinistri** derivanti da una qualsiasi condizione medica preesistente e nota all'Assicurato, che sia stata diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della stipula della polizza.
3. Cure riabilitative.
4. L'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.
5. La cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite.
6. Trattamenti estetici.
7. Le cure termali e dimagranti.
8. Le cure odontoiatriche non conseguenti ad infortunio.
9. L'acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.
10. Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
  - a) ritenuto non necessario dal punto di vista medico; o
  - b) non direttamente collegato all'infortunio o alla malattia per cui l'**Assicurato** sia stato ricoverato.
11. Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'**Assicurato** in **Italia**, secondo il parere del **Medico di Chubb Assistance**.
12. Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'**Assicurato** del trasferimento sanitario o del rimpatrio in **Italia**, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio di **Chubb Assistance** (Fit to fly).
13. Qualsiasi trattamento medico per cui l'**Assicurato** si è recato all'**Estero**.
14. Qualunque spesa sostenuta successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza in **Italia** per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.
15. La **Franchigia** per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'**Assicurato** abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea (incluso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).
16. Eventuali **Sinistri** occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio **Medico**.
17. Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.
18. Parto naturale o con taglio cesareo.
19. Interruzione volontaria della gravidanza.
20. Stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio.
21. La pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
22. Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute).



23. Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.
24. Nel caso di rientro o trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni:
- *le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di **Chubb Assistance**, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;*
  - *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di*

*norme sanitarie nazionali o internazionali;*

- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.*

### Criteri di indennizzabilità

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la **Chubb** procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dell'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta paria a Euro 50,00 per sinistro e per Assicurato.

### Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'Opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Europa o Mondo ad esclusione dell'Italia.

## CAPITOLO 3 – ESTENSIONI DI COPERTURA

### **Art. 10) – Fattispecie ricomprese tra gli infortuni**

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai termini di polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

### **Art. 11) – Malore**

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

### **Art. 12) – Rischio guerra**

Per le sole prestazioni assicurative "Assistenza in viaggio" e "Spese mediche", a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni", l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

## CAPITOLO 4 – PREMIO DI ASSICURAZIONE

### Art. 13) – Pagamento del premio

*Il premio assicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, la durata e l'opzione indicati nel Certificato di Assicurazione.*

Il pagamento del premio totale, comprensivo delle imposte, viene effettuato in un'unica soluzione al momento dell'adesione mediante addebito su carta di credito.

*L'ammontare del premio totale è calcolato sulla base delle tariffe prefissate da **Chubb** secondo la combinazione dei seguenti parametri:*

- durata del viaggio;
- destinazione del viaggio;
- valore del viaggio;

- e numero degli assicurati.

*L'ammontare del premio è indicato nel Certificato di Assicurazione.*

*Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.*

*Non è previsto alcun frazionamento di premio.*

## CAPITOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

### Art. 14) – Obblighi generali relativi alla denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso a **Chubb** secondo quanto previsto per le singole garanzie come di seguito specificato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di **Chubb** tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- con riferimento alla "Garanzia Annullamento o Modifica del viaggio", qualora la tariffa del biglietto preveda la possibilità di modifica o annullamento, l'Assicurato deve richiedere tale modifica o annullamento al vettore aereo nei termini previsti dalla tariffa e in ogni caso prima della partenza del volo.

Fermo restando quanto più specificamente previsto per la "Garanzia Annullamento o

Modifica del viaggio", per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro a **Chubb** entro 30 giorni dal rientro, fornendo a **Chubb** l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatta salva la facoltà per **Chubb** di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la fase di liquidazione del sinistro.

Tutti i termini stabiliti nella presente polizza per la denuncia di un sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo sinistro da parte di **Chubb**, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato.

Sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assitance** laddove tale contatto sia richiesto dalla presente polizza.



La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE

c/o Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale 20136 Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM).

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39 06.42115657 durante i seguenti orari: Lunedì- Venerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00.

La **Chubb Assistance** è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 06.42115657 (fax +39 06.4818960).

### **Art. 14bis) – Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del sinistro**

#### **Denuncia del sinistro Annullamento o Modifica del viaggio**

*In caso di sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso ad **Alitalia** prima di contattare **Chubb**.*

*Al verificarsi della causa della modifica e/o rinuncia e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve contattare (telefonicamente o via fax) Chubb Assistance comunicando:*

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- numero del biglietto aereo;
- motivo della modifica o mancata partenza.

Entro il termine di quindici giorni di calendario dalla suddetta comunicazione l'Assicurato dovrà inoltre fornire per iscritto a **Chubb**:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- copia del biglietto aereo;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e

l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, gli esami radiologici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Nel caso di biglietti la cui regola tariffaria non preveda il rimborso del costo del biglietto da parte del vettore aereo:

- documentazione comprovante la cancellazione della prenotazione del volo (per i soli biglietti acquistati tramite agenzia di viaggi) ;
- documentazione con evidenza della regola tariffaria applicata al biglietto acquistato;
- documentazione attestante il rimborso delle tasse aeroportuali ricevuto dall'Assicurato.

Nel caso di biglietti la cui regola tariffaria preveda il rimborso, anche parziale, del costo del biglietto da parte del vettore aereo:

- documentazione comprovante la cancellazione della prenotazione del volo (per i soli biglietti acquistati tramite agenzia di viaggi) ;
- documentazione con evidenza della regola tariffaria applicata al biglietto acquistato;
- documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del biglietto non trattenuto dal vettore aereo a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- documentazione attestante il rimborso delle tasse aeroportuali ricevuto dall'Assicurato.

## Denuncia del sinistro Rimborso delle spese di Riprotezione del viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- conferma di prenotazione Alitalia, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati in originale o conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da Alitalia;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto, in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

## Denuncia del sinistro Protezione bagaglio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione o il definitivo mancato

ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore di trasporto a cui è stato affidato il bagaglio ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006).

## Denuncia del sinistro per il Rimborso delle Spese Impreviste per Ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con la lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006).

## Denuncia del sinistro Prestazioni di assistenza in viaggio

*Ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**. In caso di richiesta di*

Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente **Chubb Assistance**, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:

☎: +39 06.42115657  
 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX)

fornendo:

- dati anagrafici dell'Assicurato;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/compagni di viaggio dell'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti da **Chubb Assistance** per poter procedere all'erogazione della prestazione.

*L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato **Chubb Assistance**. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.*

### Denuncia del sinistro spese mediche

*Ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con **Chubb Assistance** e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**.*

*In caso necessità, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente **Chubb Assistance**, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:*

☎: +39 06.42115657  
 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX)

fornendo le stesse informazioni previste per le prestazioni di Assistenza.

In caso di rimborso delle spese sostenute, invece, la denuncia del sinistro deve pervenire a **Chubb** insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- copia del biglietto aereo di Alitalia;
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

### Pagamento dei Sinistri

#### **Valido per tutti i Sinistri**

Il pagamento verrà eseguito da **Chubb** nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti di **Chubb**.

- A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), **Chubb** effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.
- B. In caso di Assicurato minorenne (18 anni non ancora compiuti) **Chubb** effettuerà il pagamento ai genitori o al Tutore Legale.

#### **Art. 15) – Valuta di pagamento**

Gli indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

#### **Art. 16) – Onere della prova**

*Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da **Chubb**, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.*

## CAPITOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti Condizioni Generali sono applicabili all'intera Polizza.

### **Art. 17) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni**

*Per le garanzie "Spese mediche" nonché le prestazioni di "Assistenza in viaggio" sono esclusi (o soggetti alla riduzione degli indennizzi) dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato **Chubb Assistance** oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente **Chubb Assistance**, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con **Chubb Assistance**.*

*Sono altresì sempre escluse le seguenti fattispecie:*

- casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie pregresse o preesistenti e note all'Assicurato alla data di stipula della polizza;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della Data di inizio del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, sia vigente un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale

- e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
  - dolo o colpa dell'Assicurato;
  - tentato suicidio o suicidio;
  - attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
  - eventi non occorsi durante il viaggio.

**\*\*Avvertenza\*\***

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

**Art. 18) Limiti Di Sottoscrizione**

Non è consentita la stipula di più polizze della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

**Art. 19) Riduzione Delle Somme Assicurate In Caso Di Sinistro**

In caso di sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al

netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

**Art. 20) Esclusione Di Compensazioni Alternative**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, la Società non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

**Art. 21) Persone Non Assicurabili**

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

**Art. 22) Limiti D'età**

Non è previsto alcun limite d'età per poter beneficiare delle coperture assicurative offerte dalla presente polizza.

**Art. 23) Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio**

La Società presta le garanzie e le prestazioni e determina il premio di polizza in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto,



secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

### **Art. 24) Altre Assicurazioni**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, *l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.*

*Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

Nel caso di sinistro, *l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.*

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, *purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.* L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

*L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.*

### **Art. 25) Diritto Di Rivalsa**

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

### **Art. 26) Rinvio Alle Norme Di Legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato valgono le vigenti norme di Legge.

### **Art. 27) Controversie**

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. *La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa.* Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. *Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.* La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

### **Art. 28) Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente polizza, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

### **Art. 29) Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

### **Art. 30) Modalità Di Comunicazione Della Documentazione Contrattuale all'Assicurato**

L'assicurato riceve al momento della conclusione del contratto le Condizioni ed il Certificato di Assicurazione su supporto durevole, secondo quanto previsto dalla

vigente normativa. In ogni caso può prendere visione delle Condizioni di Assicurazione sul sito web di Alitalia <https://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Maggiori-Informazioni>

giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

### **Art. 31) Termini Di Prescrizione**

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive *entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia* in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 C.C.

### **Art. 32) Diritto Di Recesso A Favore Dell'assicurato**

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di acquisto della polizza ***e comunque prima della data di partenza del viaggio qualora quest'ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni.***

Per esercitare il diritto di recesso l'Aderente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

posta elettronica all'indirizzo e-mail: [programmi.alitalia@chubb.com](mailto:programmi.alitalia@chubb.com)

via fax al numero +39 02 27095581;

con lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE,- Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, senza l'applicazione di alcuna penale. L'importo del premio verrà restituito attraverso lo stesso strumento di pagamento usato per la sottoscrizione.

In caso di recesso saranno stornate le Miglia premio eventualmente accreditate.

Il diritto di recesso opera solo al momento dell'effettivo ricevimento della comunicazione da parte della Società. E' quindi onere dell'Assicurato verificare che la comunicazione di recesso sia effettivamente pervenuta alla Società, utilizzando idonei strumenti di comunicazione. La Società darà tempestivo riscontro dell'avvenuto recesso inviando comunicazione di risposta all'Assicurato entro il termine di trenta

## Definizioni Generali

I termini e le frasi che seguono assumono sempre il significato di seguito specificato, ovunque essi appaiano evidenziati in grassetto e con la prima lettera maiuscola, sia in Polizza che nel Certificato di Assicurazione.

**Aderente:** la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia che abbia scelto di aderire alla presente polizza collettiva per sé e/o per le altre persone Assicurate.

**Articoli di prima necessità:** I beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

**Assicurato:** La persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite **Chubb Assistance**.

**Attività Pericolose:** qualsiasi attività a carattere fisico dove è alto il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

### Bagaglio

1. Valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto;
2. qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'Assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'Assicurato o comunque sotto la sua responsabilità.

**Biglietto aereo:** il titolo di viaggio acquistato con Alitalia.

**Chubb, Noi:** Chubb European Group SE, una Società del Gruppo Chubb.

**Chubb Assistance:** La struttura organizzativa, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione,

sottoscritta con Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma -

- Cod. Fisc. 03420940151 - P.IVA 04673941003, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

**Causa di forza maggiore:** qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostante, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

**Certificato di Assicurazione:** il documento che prova l'adesione dell'Assicurato alla polizza collettiva e nel quale sono indicati le persone assicurate, il viaggio assicurato, le coperture acquistate ed il relativo premio.

**Collega di lavoro:** un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o una malattia lo costringesse ad interrompere un viaggio d'affari.

**Compagno di viaggio:** la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

**Contraente:** Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A..

**Corredi fotocineottici:** gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

**Danneggiamento:** qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

**Data di acquisto della polizza:** data di effettivo pagamento del premio assicurativo.

**Data di inizio della copertura:** le ore 00:00 della data indicata alla voce "**Data di effetto**" nel Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

**Day Hospital:** la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una



struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

**Domicilio:** il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**Estero:** tutti i Paesi del Mondo ad esclusione dell'Italia.

**Europa:** i Paesi dell'Europa geografica e i seguenti Paesi, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

**Evento:** l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

**Famiglia:** un insieme di persone (di cui almeno uno maggiorenne) legate da vincoli di matrimonio, affettivi o di convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultante dallo stato di famiglia.

**Familiare:** la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

**Franchigia:** parte del danno indennizzabile, espresso in cifra fissa, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

**Frattura:** una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento.

**Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

**Garanzia:** la copertura che non rientra nell'assicurazione Assistenza, per la quale sia stato pagato il relativo premio e per la quale, in caso di sinistro, la Società procede al rimborso del danno subito.

**Guasto meccanico:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono

considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

**Indennizzo:** la somma corrisposta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Istituto di Cura:** l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

**Malattia progressa:** malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

**Massimale:** la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

**Mondo:** tutti i Paesi del Mondo, escluso quelli ricompresi nell'Opzione MONDO PLU.

**Penale:** costi addebitati da Alitalia e da essa non rimborsati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del volo, incluso il prezzo del biglietto, nei limiti in cui non sia rimborsabile.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato.

**Polizza Collettiva:** il documento che prova l'assicurazione stipulata da Alitalia per conto e nell'interesse dei propri clienti.

**Premio:** la somma dovuta a Chubb a fronte dell'Adesione all'assicurazione.

**Prestazione:** l'Assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia Assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte della Società tramite **Chubb Assistance**.

**Rapina:** la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

**Residenza:** il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**Ricovero:** la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'Assistenza ospedaliera, che contempa almeno un pernottamento.

**Scasso:** forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

**Scippo:** furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

**Scoperto:** percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

**Servizi accessori al viaggio:** il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Data di inizio del viaggio.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società o Compagnia:** l'Impresa di Assicurazione, ossia Chubb European Group SE – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Trasporto Pubblico:** Veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

**Valore commerciale:** il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

**Valore d'acquisto:** il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

**Viaggio:** il volo aereo **di sola andata o di andata e ritorno** acquistato con Alitalia nonché il soggiorno nei Paesi visitati fra i suddetti voli e ricompresi nell'area geografica indicata nel Certificato di Assicurazione alla voce "Opzione" (Italia, Europa o Mondo).

**Viaggio di andata e ritorno:** un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione, purché il volo di ritorno verso il paese di origine del viaggio sia stato prenotato prima della partenza del viaggio stesso.

**Viaggio di sola andata:** un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge interamente all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione e che non ha un volo di ritorno prenotato.

## Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

### Per gli assicurati Chubb European Group SE

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com). Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

## Parla con Chubb

<p><b>Chubb Assistance</b> Per richiedere le prestazioni di <b>Assistenza in viaggio</b> o per le <b>spese mediche all'estero</b> contatta:</p>	<p>☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) CENTRALE OPERATIVA Inter Partner Assistance S.A. (24 ore su 24, 365 giorni l'anno)</p>
<p><b>Chubb Claims</b> Per <b>tutti gli altri Sinistri</b>, scarica il modulo per la denuncia dal sito <a href="https://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Sinistri">https://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Sinistri</a> e invialo compilato a:</p>	<p>UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. Casella Postale 20136, Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM) ☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) (Lunedì-Venerdì 9:00-18:00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)</p>
<p><b>Chubb Customer Service</b> Per maggiori informazioni sull'operatività della polizza contatta :</p>	<p>Chubb European Group SE – Ufficio A&amp;H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano ✉: <a href="mailto:programmi.alitalia@chubb.com">programmi.alitalia@chubb.com</a> ☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) (Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)</p>
<p>Per restituire il <b>Certificato di Assicurazione firmato</b> o per esercitare il <b>diritto di recesso</b> contatta:</p>	<p>Chubb European Group SE – Ufficio A&amp;H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano ✉: <a href="mailto:programmi.alitalia@chubb.com">programmi.alitalia@chubb.com</a> ☎: + 39 02 27095 581 (FAX)</p>
<p><b>Ufficio Reclami</b> Per reclami sul contratto o sulla gestione dei sinistri contatta:</p>	<p>Chubb European Group SE ✉: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a> ☎: +39 02.27095.430 (FAX) o via posta ordinaria al seguente indirizzo: - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano</p>

## GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

**Assicuratore/Impresa/Compagnia:** Chubb European Group SE.

**Assicurazione:** il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

**Certificato di assicurazione:** il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

**Condizioni di assicurazione:** le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

**Danno:** il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

**Indennizzo/Indennità/Risarcimento:** la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

**Intermediario:** l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

**IVASS:** l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

**Liquidazione:** il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

**Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata:** La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

**Periodo assicurativo/di assicurazione:** il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

**Reclamo:** una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

**Set informativo:** l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**Sottolimite:** la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.

## Contattaci

---

Chubb European Group SE.  
Rappresentanza generale per l'Italia  
Via Fabio Filzi 29  
20124 Milano

Tel. 02 27095.1  
Fax 02 27095.333  
[www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

# Chubb. Insured.<sup>SM</sup>

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@chubb.pec.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it